

Codice DB2017

D.D. 30 ottobre 2013, n. 854

Modifica art. 10 della convenzione in corso di stipula tra Regione Piemonte, ARPEA e ASL CN1 per l'effettuazione dei controlli di condizionalita' nel campo identificazione, salute, sanita' e benessere degli animali su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. - Anno 2013.

Premesso che il reg. CE n. 73/2009 ed il Regolamento CE 1698/2005, sottopongono l'erogazione dei contributi comunitari in agricoltura al rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità noti come Criteri di Gestione obbligatori (CGO), nonché al rispetto degli obblighi di mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli.

Considerato che è necessario procedere ai controlli di condizionalità relativi all'anno 2013 nei confronti di determinate aziende estratte a campione, atti a verificare il rispetto dei requisiti di cui sopra al fine dell'erogazione dei contributi e premi conformi alla normativa comunitaria.

Con determinazione n. 531 in data 4/7/2013 si è proceduto alla stipula di apposita convenzione tra Regione Piemonte, ARPEA e ASL CN1 per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità e benessere degli animali su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi della normativa di cui sopra.

In tale convenzione, dato atto della necessità di opportuni adeguamenti degli applicativi regionali che consentono la registrazione e rendicontazione dei dati relativi ai controlli in questione ed agli esiti degli stessi, per consentirne la collaborazione applicativa con la Banca Dati Nazionale, è stato stabilito all'art. 7 che le attività di cui sopra siano assicurate dalla s.s. Dipartimentale Informatica Area Prevenzione dell'ASL CN1.

Tuttavia, nelle more della sottoscrizione del testo di convenzione approvato con il provvedimento sopra citato, i contraenti hanno evidenziato l'esigenza di una più pertinente formulazione dell'art. 10, proponendo la sua modifica come di seguito:

“Articolo 10 Spese

Le attività di cui all'oggetto della presente convenzione rientrano nell'ambito delle attività istituzionali dell'ASL (controllo del patrimonio zootecnico con finalità di prevenzione). Per il mero sostenimento delle spese connesse all'esecuzione delle attività, ARPEA assegna all'ASL CN1 un finanziamento pari ad euro 20.000, per i necessari adeguamenti e la messa a punto dei componenti atti a garantire la collaborazione applicativa del sistema informativo regionale con la Banca Dati Nazionale, che la s.s. Dipartimentale Informatica Area Prevenzione dovrà adottare.

Arpea provvederà all'erogazione della somma suddetta previa la fornitura di tutta la documentazione prevista dall'articolo 8 di cui sopra.”

Si ritiene pertanto necessaria la modifica della convenzione promossa dall'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, tra Arpea, la Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, responsabile del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL competenti, della standardizzazione delle metodiche di controllo e dei rapporti di controllo, e l'Asl CN1 – s.s. Dipartimentale Informatica Area Prevenzione, responsabile della realizzazione della collaborazione applicativa tra il sistema informativo regionale e la Banca Dati Nazionale.

Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. n. 7/2001;

visto il D.P.G.R. 18/R del 5/12/2001;

vista la L.R. n. 18 del 6/8/2007;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

di procedere, nelle more della stipula della convenzione con l' Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l' Asl CN1, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità e benessere degli animali sulle aziende agricole facenti parte del campione individuato, alla modifica dell'art. 10 nel testo della convenzione stessa, come concordato tra i contraenti nei contenuti che seguono:

“Articolo 10 Spese

Le attività di cui all'oggetto della presente convenzione rientrano nell'ambito delle attività istituzionali dell'ASL (controllo del patrimonio zootecnico con finalità di prevenzione).

Per il mero sostenimento delle spese connesse all'esecuzione delle attività, ARPEA assegna all'ASL CN1 un finanziamento pari ad euro 20.000, per i necessari adeguamenti e la messa a punto dei componenti atti a garantire la collaborazione applicativa del sistema informativo regionale con la Banca Dati Nazionale, che la s.s. Dipartimentale Informatica Area Prevenzione dovrà adottare.

Arpea provvederà all'erogazione della somma suddetta previa la fornitura di tutta la documentazione prevista dall'articolo 8 di cui sopra.”

L'accordo adottato con determinazione n. 531 del 4/7/2013, come modificato dal presente provvedimento sarà sottoposto alla firma dei contraenti, per essere successivamente repertoriato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
Gianfranco Corgiat Loia